



Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi che interessano l'area del Veneto orientale per interventi promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e decisi con la partecipazione dei Comuni. Art.1 L.R.16/1993 e s.m.i.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I Comuni ubicati nell'area del Veneto Orientale, così come individuata dall'art. 1, comma 2 della L.R. 1619/93 costituiti come Conferenza dei Sindaci, sono destinatari dei contributi in questione.

Risultano, pertanto, potenzialmente interessati n. 22 Comuni ubicati nell'area del Veneto Orientale e di seguito individuati:

Annone Veneto,
Caorle,
Cavallino-Treporti,
Ceggia,
Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria,
Eraclea,
Fossalta di Piave,
Fossalta di Portogruaro,
Gruaro,
Jesolo,
Meolo,
Musile di Piave,
Noventa di Piave,
Portogruaro,
Pramaggiore,
Quarto d'Altino,
S. Donà di Piave,
S. Michele al Tagliamento,
S. Stino di Livenza,
Teglio Veneto,
Torre di Mosto.

La gestione degli interventi è svolta direttamente da un Comune in qualità di ente capofila individuato a mezzo di convenzione.

2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTENUTI NECESSARI DEI PROGETTI

Le iniziative previste sono finalizzate, ai sensi dell'art.1 comma 3 della succitata LR 16/1993, a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:

- a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;
- b) all'industria, all'artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all'agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l'occupazione.

Gli interventi così promossi proprio perché vengono a riguardare l'intero assetto territoriale del Veneto orientale dovranno coinvolgere un numero minimo di Comuni aderenti previsto dalla legge, che si ritiene, in fase di prima applicazione, di individuare nel **numero minimo di 8**.

Inoltre, stante il disposto di cui all'art.6 bis della L.R. 16/1993 come introdotto dalla LR 6/2020, che pone in capo alla Giunta Regionale, al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli strumenti di raccordo tra gli interventi presentati dalla Conferenza di cui all'articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall'articolo 85 della



73c22b0c



legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, si stabilisce quanto segue.

Gli interventi decisi dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, **che dovrà esprimersi entro DIECI giorni dalla ricezione della trasmissione degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci**, in merito alla non interferenza degli interventi decisi con l’assetto istituzionale dell’area di propria competenza.

Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescindere dal parere stesso.

All’atto della trasmissione della documentazione alla Amministrazione regionale per la ammissione a contributo, dovrà essere allegato il parere della Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto e, in caso di parere negativo di quest’ultima, la determinazione espressamente motivata per cui si ritiene di superare il parere medesimo.

La Direzione Enti Locali e servizi Elettorali, struttura competente per materia, potrà chiedere chiarimenti e integrazioni in merito alla interferenza o meno dei progetti presentati ed alla motivazione fornita per il superamento dell’eventuale parere negativo da parte della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale.

Il contributo sarà assegnato nella misura del 80% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto e nei limiti dello stanziamento previsto di € 150.000,00.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale, in qualità di ente capofila del progetto o dalla forma associativa e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, è inoltrata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ed è trasmessa, unitamente agli allegati, per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:

entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del **31 Maggio 2020**.

Ad essa dovranno essere allegati:

- documentazione comprovante l’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale dei progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti;
- copia della richiesta e del parere rilasciato dalla Conferenza dei sindaci del litorale Veneto, ovvero attestazione del decorso dei termini per il suo rilascio. In caso di parere negativo, la determinazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale indicante espressamente i motivi di superamento del parere così rilasciato;
- deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e dei relativi piani economico-finanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte e con indicazione dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata da contributo regionale, nonché copia della convenzione da cui risulti l’individuazione dell’ente capofila deputato a gestire l’iniziativa e a tenere i rapporti con l’amministrazione regionale, con indicazione infine dei contenuti minimi del progetto;
- relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e relativo cronoprogramma.

4. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali che provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 2.

Non saranno ammessi i progetti che:

- riguardino un numero di Comuni inferiore a 8 (otto);
- risultino privi del parere obbligatorio rilasciato dalla Conferenza dei sindaci del litorale Veneto e, in caso di parere negativo, della determinazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale indicante espressamente i motivi di superamento del parere così rilasciato.



73c22b0c



I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

I contributi concessi saranno liquidati ai beneficiari a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente locale assegnatario e dal responsabile dei servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa (determine di impegno e liquidazione della spesa, mandati di pagamento, fatture) entro il termine del **09. 11.2020**.

Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo pari o superiore a quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo nell'importo assegnato e di cui al precedente punto 2 (80% delle predette spese preventivate ed ammesse).

Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo inferiore a quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo assegnato ma nell'importo proporzionalmente ridotto.

Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino anche voci di spesa ritenute non ammissibili poiché non conformi a quelle preventivate ed ammesse, queste ultime saranno decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il contributo assegnato nell'importo così ricalcolato: 80% della spesa rendicontata ammissibile.

5. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Sono causa di revoca dei contributi assegnati:

- la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi a quelli ammessi a contribuzione;
- la mancata realizzazione dei progetti o la mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine e con le modalità indicate al precedente punto 4.



73c22b0c

